



(ALLEGATO A)

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Art.1 Oggetto del regolamento, finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'art.12 della Legge n.241/90, i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.
- 2) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.
- 3) Ai fini del presente regolamento per "patrocinio" si intende il sostegno alle iniziative realizzate sul territorio comunale e non, promosse dai soggetti di cui al successivo art.2, mediante l'associazione dell'immagine dell'ente alla manifestazione.

Art.2 Soggetti beneficiari del patrocinio

- 1) Possono richiedere la concessione del patrocinio per iniziative aventi contenuto di carattere sociale, socio-sanitario, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale, turistico ed economico i seguenti soggetti:
 - a) associazioni, comitati e fondazioni senza fini di lucro operanti nel territorio comunale, oppure che abbiano sede nel comune o che comunque svolgano l'iniziativa patrocinata nel territorio comunale;
 - b) altri organismi no profit;
 - c) aziende pubbliche di servizio;
 - d) soggetti pubblici che realizzano attività di interesse per la comunità locale;
 - e) soggetti pubblici e/o privati per iniziative divulgative comunque non lucrative.

Art.3 Iniziative oggetto di patrocinio

- 1) La concessione del patrocinio è formalizzata con atto del Sindaco, ai sensi dell'art. 26, comma 2, lett. p), dello Statuto comunale, su proposta dell'Ufficio competente, nei seguenti casi:
 - a) per iniziative di interesse di tutta la comunità locale , per le quali si renda opportuna l'esplicitazione dell'adesione istituzionale (es. grandi eventi);
 - b) per iniziative settoriali per le quali, ai fini della promozione e della migliore riuscita delle stesse, sia opportuna l'associazione dell'immagine dell'ente sotto il profilo operativo (es. un'iniziativa specifica, anche di carattere formativo, rivolta ad una particolare fascia di utenti).
 - c) per iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale solo se le stesse hanno rilevanza per la città in quanto ne promuovono l'immagine, il prestigio, la cultura, l'arte e le tradizioni.



2) Qualora la domanda di concessione del patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno economico valgono le disposizioni contenute nel successivo art.8.

Art.4 Criteri per la concessione del patrocinio

- 1) Il patrocinio è concesso sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'iniziativa oggetto del patrocinio con le finalità istituzionali e gli obiettivi di gestione dell'ente valutata sulla base delle attività intraprese;
 - b) rilevanza per la comunità locale valutata sulla base dei parametri dimensionali dell'evento (affluenza di pubblico, numero di partecipanti);
 - c) significatività dell'associazione di immagine fra l'ente e l'iniziativa oggetto del patrocinio con riferimento anche agli strumenti comunicativi utilizzati per promuovere l'iniziativa stessa.
- 2) Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (es. rassegne) o per attività già programmate.
- 3) In casi eccezionali il patrocinio può essere concesso anche per iniziative contenenti profili commerciali e/o comunque lucrativi a condizione che siano motivati i vantaggi per l'amministrazione comunale e per la comunità locale dall'associare l'immagine dell'ente a quella dell'iniziativa patrocinata.

Art.5 Limitazioni ed esclusioni

- 1) L'amministrazione comunale non concede patrocini per:
 - a) iniziative di carattere politico;
 - b) iniziative lucrative, fatti i salvi i casi eccezionali di cui al precedente art.3 comma 3;
 - c) iniziative palesemente in contrasto con le finalità istituzionali dell'ente.
- 2) Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative e il soggetto richiedente rimane l'unico responsabile dell'organizzazione della manifestazione/iniziativa/evento anche se patrocinati.
Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto e/o obbligazione che si costituisce fra l'organizzatore e soggetti terzi.
- 3) Il Comune può, in qualunque momento, ritirare il patrocinio concesso ad un'iniziativa quando gli strumenti di comunicazione della stessa o le modalità di svolgimento risultano incidere negativamente sull'immagine dell'amministrazione stessa.



Art.6 Procedura per la concessione del patrocinio

- 1) I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio del comune per un'iniziativa organizzata devono presentare istanza di norma almeno 15 gg. prima della data di inizio o di svolgimento dell'iniziativa al Comune.
- 2) L'istanza, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere accompagnata da una relazione contenente i seguenti elementi conoscitivi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) eventuali ulteriori soggetti pubblici e/o privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
 - d) dichiarazione dell'organizzatore di aver richiesto le autorizzazioni, licenze, concessioni eventualmente previste dalla legge per lo svolgimento dell'iniziativa.
- 3) Il Settore competente all'istruttoria della pratica è quello di volta in volta interessato a seconda della natura dell'iniziativa per la quale è richiesto il patrocinio..
- 4) La deliberazione di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
- 5) La concessione del patrocinio determina l'applicazione della riduzione del 50% dell'imposta per la pubblicità e le pubbliche affissioni così come stabilito dal DLGS n.507/93.

Art.7 Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

- 1) Il soggetto patrocinato dovrà utilizzare lo stemma del Comune di Riccione in tutti gli strumenti comunicativi dell'iniziativa patrocinata al fine di dare la massima evidenza al sostegno del comune.
- 2) Il ruolo del comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata attraverso l'utilizzo di formule specifiche (es. con il patrocinio di....., con il sostegno di.....etc) che attestano l'adesione all'evento.
- 3) Copia degli strumenti comunicativi utilizzati dovranno essere consegnati al Comune all'inizio dell'evento patrocinato.
- 4) Il patrocinio del Comune e il logo possono essere utilizzati solo per l'iniziativa richiesta. E' fatto assoluto divieto di utilizzare, senza autorizzazione formale, il nome e il simbolo del Comune di Riccione.



Art.8 Patrocinio associato a forme di sostegno economico

- 1) La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione di altre forme di sostegno economico, quali contributi economici, esenzione dalla tassa occupazione suolo pubblico, esenzione dalla tassa affissioni, concessione gratuita di palchi e/o attrezzature etc.
- 2) Qualora alla domanda di patrocinio sia associata un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico così come sopra descritte, la stessa sarà formalizzata con deliberazione della Giunta comunale, previa valutazione con riferimento al vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e sovvenzioni.

Art.9 Disposizioni finali

- 1) Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi della presente deliberazione .